

**N. 01918/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 03114/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3114 del 2014, proposto dalla Omnitech S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.t.i. costituenda con la Longo Euroservice S.r.l. e la Bunder & Co S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Michele Didonna e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, corso del Rinascimento 11;

***contro***

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Vania Romano in Roma, viale Mazzini 6;

***nei confronti di***

COS.ECO. Costruzioni Ecologiche S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Aurelio Pappalepore ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri 5;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n.

152/2014, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura di automezzi ed attrezzature per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Foggia – mcp.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e della COS.ECO. Costruzioni Ecologiche S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Michele Didonna, Gianluigi Pellegrino, Domenico Dragonetti, Andrea Manzi e Aurelio Pappalepore;

Considerato che le censure svolte dalla ricorrente richiedono di essere adeguatamente approfondite in sede di merito, a partire dalla verifica del punto se l'offerente avesse fornito elementi per dimostrare che la fornitura da essa proposta ottemperava in maniera equivalente alla *lex specialis*;

Rilevato che il Tribunale competente ha già fissato per la trattazione della causa l'udienza pubblica del 19 novembre 2014;

Osservato che la fornitura oggetto di controversia risulterebbe essere stata già eseguita;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 3114/2014).

Compensa tra le parti le spese processuali della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Fulvio Rocco, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)